

**25.404 n Iv. pa. CSEC-N. Controprogetto indiretto all'iniziativa foie gras**

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione della scienza,  
dell'educazione e della cultura  
del Consiglio nazionale**

del 24 ottobre 2025

**Maggioranza**

**Minoranza** (Wandfluh, Balmer,  
Freymond, Heimgartner, Huber,  
Hug, Riem, Rüeegsegger, Sauter,  
Vontobel)

*Non entrare in materia*

**Legge federale  
sulla protezione degli  
animali**

**(LPAn)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confede-  
razione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione  
della scienza, dell'educazione e della  
cultura del Consiglio nazionale del

...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale  
del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

1 FF ...

2 FF ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio  
nazionale**

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

**Art. 14a** Importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

<sup>1</sup> Chi importa a titolo professionale foie gras, magret e confit di anatre e di oche nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti deve dichiararlo all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nella dichiarazione doganale. La procedura d'imposizione doganale è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulle dogane.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'UDSC, monitora l'evoluzione delle importazioni a titolo professionale sotto il profilo quantitativo.

**Maggioranza**

<sup>3</sup> I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte.

**Minoranza** (Baumann, Aljaj, Brenzikofer, Brizzi, Christ, Marti Min Li, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Stämpfli)

<sup>3</sup> I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte in modo significativo.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio  
nazionale**

<sup>4</sup> Il Consiglio federale adotta misure di portata limitata sulla base delle conclusioni del rapporto.

<sup>5</sup> L'efficacia delle misure è valutata nel quadro del monitoraggio dell'evoluzione delle importazioni. Se del caso, le misure adottate sono inasprite al fine di ottenere una riduzione duratura delle importazioni a titolo professionale.

**Art. 24**      Intervento dell'autorità

*Art. 24 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.

<sup>1bis</sup> Essa ordina mediante decisione le misure necessarie se accerta un'infrazione alle misure di cui all'articolo 14a capoverso 4. Può sequestrare, ritirare e distruggere i prodotti a spese dell'importatore.

<sup>2</sup> Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.

<sup>3</sup> Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

<sup>4</sup> Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

**Diritto vigente**

**Art. 27**      Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

<sup>1</sup> ...

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

**Art. 32**      Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

<sup>2</sup> L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale**

**Art. 27**      Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui agli articoli 14 e 14a. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

**Art. 32 cpv. 5**

**Diritto vigente**

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizootie e sulle derrate alimentari.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>5</sup> L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale**

<sup>5</sup> L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti come anche il monitoraggio delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l'articolo 14a sono di competenza della Confederazione.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio  
nazionale**

II

La legge federale del 20 giugno 2014<sup>4</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

**Maggioranza**

**Minoranza** (Wandfluh, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüeeggsegger, Vontobel)

*Stralciare*

*Art. 12a* Caratterizzazione di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

<sup>1</sup> Chiunque, in forma preimballata, immette sul mercato foie gras, magret o confit provenienti da oche e anatre alimentate attraverso l'alimentazione forzata nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve caratterizzarli con l'indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente».

<sup>2</sup> Chiunque, in forma sfusa, immette sul mercato foie gras, magret o confit nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve fornire tale indicazione per scritto.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio  
nazionale**

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Si al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.